



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Numero Unico LND Liguria: 010995151
Pec: dplnd.savona@pec.it

E-mail: dplnd.savona@figc.it – del.savona.segreteria@lnd.it

E-mail Giudice Sportivo: del.savona.giudice@lnd.it

E-mail Settore Giovanile e Scolastico: del.savona.sgs@lnd.it

E-mail Campi / Programma gare: dpsavona.campisportivi@lnd.it

Pronto A.I.A. Sezione Savona: 3248907049 – Sezione Albenga: 3397111201

Sito internet: <https://liguria.lnd.it/>

STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 16/11/2023

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 191 al n.194 della L.N.D. Stagione Sportiva 2023/2024.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

AGGIORNAMENTO SEZIONE “ASSICURAZIONI” SITO WEB L.N.D.

Si rende noto a tutte le Società che la Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto ad aggiornare la sezione “Assicurazioni” del proprio sito web (<https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni>) inserendo il “**modulo denuncia RCT**” sotto la voce “documenti utili”.

All'interno del citato “modulo denuncia RCT” è contenuta la procedura da seguire per la denuncia dei sinistri di che trattasi.

SVINCOLO CALCIATORI DILETTANTI ATTIVITA' CALCIO A 11

I sotto indicati calciatori hanno chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività ai sensi dell'art. 109 NOIF della FIGC, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
ARDUINO	Giulia	02.10.2004	3.967.834	ALBENGA UNIONE SPORTIVA
BOSSI	Alessandro	25.04.2004	7.019.264	OSPEDALETTI CALCIO

Settore Giovanile e Scolastico

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

Il sotto indicato calciatore ha chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività prima dell'inizio dell'attività, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
BOUHLAL	Houd	07.10.2009	3.450.893	VADO
LUCIANI	Michael	20.07.2008	2.577.246	F.C. SORI 71
MEOLI	Giovanni Battista	21.05.2007	2.148.429	CENTRO POL. SANT'EUSEBIO
MANICARDI	Fabio	06.09.2014	3.452.093	VALLESCRIVIA 2018

APPROVAZIONE TORNEI

Il Settore Giovanile Scolastico ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

<u>TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI</u>			
Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
SOCCER TOURNAMENT	Pulcini 1° Anno	GS ARCI PIANAZZE	06.01.2024
CHRISTMAS CUP	Pulcini 1° Anno	GS ARCI PIANAZZE	Dal 07.12.2023 al 14.12.2023

Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

<u>TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI</u>			
Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
CHRISTMAS CUP	Primi Calci	GS ARCI PIANAZZE	Dal 04.12.2023 al 11.12.2023
CHRISTMAS CUP	Pulcini 2° Anno	GS ARCI PIANAZZE	Dal 04.01.2024 al 11.01.2024

TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
9° MEMORIAL G. MASSARI	Pulcini 2° Anno	ASD MULTEDO LEVANTE 1930	08.12.2023
CHRISTMAS CUP	Primi Calci	GS ARCI PIANAZZE	Dal 18.12.2023 al 08.01.2024

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI

Si da atto che il Settore Giovanile Scolastico ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **U.C. Sampdoria Spa – ASD Chisola Calcio**
 Data di svolgimento: Mercoledì 15/11/2023 –ore15.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “I. Ferrando”, Corso Perrone,12- Genova
 Categoria di partecipazione: Under 14

Gara: **Genoa Cricket and Football Club Spa – Calcio Lecco**
 Data di svolgimento: Domenica 26/11/2023 –ore13.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “Begato 9”, ViaF. Maritano, 20 - Genova
 Categoria di partecipazione: Under 17

Si da atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Spezia Calcio SRL – ASD Tirrenia 1973**
 Data di svolgimento: Mercoledì 15/11/2023 –ore18.15
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia
 Categoria di partecipazione: Primi Calci

Gara: **Spezia Calcio SRL – USD San Marco Avenza 1926**
 Data di svolgimento: Domenica 19/11/2023 –ore10.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia
 Categoria di partecipazione: Pulcini Misti

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell’Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali.

Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Torneo Categoria Società	Trofeo Caroli Hotels Under 14 Genoa Cricket and Football Club	Organizzato Località Periodo	ASD Capo di Leuca Gallipoli Dal 08.02.2024 al 13.02.2024
Torneo Categoria Società	Nicco Paro Cup Esordienti 2° Anno Genoa Cricket and Football Club	Organizzato Località Periodo	US Sales ASD Firenze Dal 30.03.2024 al 11.04.2024
Torneo Categoria Società	3° Torneo Nazionale ASD Morevilla Esordienti 1° Anno Genoa Cricket and Football Club	Organizzato Località Periodo	ASD Morevilla Moretta 09.06.2024
Torneo Categoria Società	Trofeo Internazionale D'Alterio Group Esordienti 1° Anno Genoa Cricket and Football Club	Organizzato Località Periodo	ASD Villaricca Calcio Napoli Dal 29.05.2024 al 02.06.2024
Torneo Categoria Società	3° Torneo Nazionale ASD Morevilla Pulcini 2° Anno Genoa Cricket and Football Club	Organizzato Località Periodo	ASD Morevilla Moretta 09.06.2024
Torneo Categoria Società	3° Memorial Aldo Carmone Primi Calci Genoa Cricket and Football Club	Organizzato Località Periodo	Accademia Rebaudengo Torino Dal 07.06.2024 al 09.06.2024
Torneo Categoria Società	Giornata Bianco Nera Esordienti 1° Anno FC Vado	Organizzato Località Periodo	USD Caselle Calcio Carmagnola Dal 07.06.2024 al 09.06.2024

CALCIO FEMMINILE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Risultano iscritte alla manifestazione le sotto indicate Società:

1.	ANGELO BAIARDO
2.	FOOTBALL GENOVA CALCIO

ATTIVITA' FEMMINILE C.R.LIGURIA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Comitato Regionale Liguria, valutato il numero di squadre iscritte al Campionato Regionale Under 19 femminile, ha proposto un'istanza di deroga alla Lega Nazionale Dilettanti volta a:

- consentire la partecipazione delle due squadre di cui trattasi al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile;
- definire la possibilità di determinare la Società Campione regionale della categoria Under 19 femminile mediante confronto diretto tra le due Società al fine di evitare loro accorpamenti con altre realtà regionali che avrebbero determinato un eccessivo aggravio in termini logistici ed economici.

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti, viene determinato quanto di seguito in relazione al Campionato Regionale di "Eccellenza" femminile.

CAMPIONATO REGIONALE “ECCELLENZA” FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
--

Ad integrazione di quanto pubblicato con Comunicati Ufficiali n. 17/11 del 21.09.2023 e n. 19/15 del 28.09.2023 ed in virtù di quanto precedentemente esposto, l'organico della manifestazione è da intendersi così definito:

1.	ALBENGA UNIONE SPORTIVA
2.	ANGELO BAIARDO “B”
3.	BUSALLA CALCIO
4.	CAIRESE
5.	CALCIO FEMMINILE SUPERBA
6.	ENTELLA
7.	FOOTBALL GENOVA CALCIO
8.	FOOTBALL GENOVA CALCIO “B”
9.	PRAESE 1945
10.	VADO

Viene determinato, inoltre, quanto segue:

- La squadra “B” della Società U.S. Angelo Baiardo partecipa al campionato “in classifica” senza diritto all'eventuale promozione;
- La squadra “B” della Società A.S.D. Football Genova Calcio partecipa al campionato “fuori classifica” stante la presenza in organico della propria prima squadra femminile.

REGOLAMENTO

Il Campionato si articolerà in un girone unico da disputarsi con gare di andata e ritorno.

Al termine delle 18 giornate di gara la squadra classificata al primo posto sarà dichiarata Campione Regionale ed acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Nazionale di Serie “C” femminile della stagione sportiva 2024/2025 organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D..

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta.

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.

Il Campionato avrà inizio nel fine settimana del 02/03 dicembre, il calendario verrà pubblicato sul prossimo Comunicato Ufficiale.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

MODALITA' RECUPERI GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle gare rinviate, non disputate o sospese, che di seguito si riportano.

Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto indicate, da comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta ed **a firma del rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza**, le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la ripetizione, verranno recuperate come di seguito:

- La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi;
- L'orario di inizio verrà fissato d'ufficio alle ore 18.00;
- In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà orari ed ordine di svolgimento delle gare.

Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a quelli indicati.

SPOSTAMENTO GARE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano:

1. **Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e a firma del rispettivo Presidente o Dirigente con Delega di Rappresentanza nei termini di seguito indicati: entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì antecedente la gara, se è programmata in giornata infrasettimanale;**
2. L'accettazione delle richieste, dopo l'opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà di esclusiva pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le gare di competenza del Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per quelle facenti riferimento alle Delegazioni;
3. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria pari ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente;
4. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di cui al punto 1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate.

Settore Giovanile e Scolastico

SPOSTAMENTI E RINVII GARE ATTIVITA' DI BASE

Le richieste di spostamenti o rinvii verranno accolte rispettando il seguente protocollo:

1. Le richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale entro il Mercoledì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì antecedente la gara, se programmata in giornata infrasettimanale al seguente indirizzo : dplnd.savona@figc.it
2. La Società richiedente dovrà inviare la richiesta alla Delegazione Provinciale di Savona controfirmata per accettazione dalla società che dovrà incontrare;
3. La domanda di spostamento dovrà essere firmata dal Presidente, o Dirigente con Delega di rappresentanza;
4. Nelle richieste dovranno essere indicate le motivazioni per le quali si chiede lo spostamento o il rinvio gara;
5. La Delegazione Provinciale valuterà le motivazioni addotte e concederà lo spostamento o il rinvio della gara riportandola sul comunicato;
6. Qualora le richieste non vengano accettate, la comunicazione alle società avverrà tramite e-mail, e le gare dovranno disputarsi con la programmazione indicata come da comunicato precedente;
7. Non saranno accettate richieste pervenute oltre i termini di cui al punto 1. o in difetto delle modalità riportate.

COMUNICAZIONE CONSEGNA REFERTI GARE ATTIVITA' DI BASE

Si ricorda sempre che i referti delle gare autoarbitrate o dirette dai Dirigenti dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre la disputa della gara successiva.

Si ricorda inoltre di inviare i referti esclusivamente all'indirizzo e-mail: del.savona.sgs@Ind.it

Qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro la disputa della gara successiva, verrà applicata una sanzione di € 25,00 (venticinque).

Verrà altresì applicata una sanzione di € 10,00 (dieci) in caso di compilazione incompleta del rapporto di gara e/o delle distinte di gara relative

Si ricorda che i rapporti di gara e le relative distinte, vanno compilate in ogni loro parte, in modo chiaro e leggibile, per i dirigenti e gli allenatori vanno indicati i rispettivi **numeri di tessera federale**, e che le distinte vanno firmate dal dirigente accompagnatore ufficiale.

MODIFICA PROGRAMMA GARE

R/ – ESORDIENTI MISTI – 2011/2012 – A 9 – AUT. SV

La gara: CAIRESE – ACADEMY CISANO 1985 – 1° giornata ritorno/Girone “A”, verrà disputata:
Data: 18/11/2023 - Ore: 15.00 - Impianto: (0062) Lionello Rizzo - Località: Cairo Montenotte.

Q/ – PULCINI MISTI – 2013/2014 – 7v7 – AUT. SV

La gara: VADESE CALCIO 2018 – SPOTORNESE CALCIO – 1° giornata ritorno/Girone “B”,
verrà disputata:
Data: 19/11/2023 - Ore: 10.30 - Impianto: (9179) Parco Monticello - Località: Spotorno.

RISULTATI GARE

GARE TERMINATE NORMALMENTE

SECONDA CATEGORIA SAVONA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - A			
DEGO CALCIO	- CENGIO	5 - 1	
MALLARE	- SASSELLO	1 - 0	
NOLESE R.G. 1946 2001	- ROCCHETTESE	2 - 1	
(1) PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	- VIRTUS DON BOSCO	1 - 2	
VELOCE 1910	- MURIALDO	2 - 1	

(1) - disputata il 11/11/2023

COPPA DEL PRESIDENTE

GIOVANISSIMI UNDER 14 – SAVONA/IMPERIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/11/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - R			
JUNIOR SOCCER	- AREA CALCIO ANDORA	2 - 0	
(1) VELOCE 1910 sq.B	- VADO sq.B	0 - 8	

(1) - disputata il 12/11/2023

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Mario Randacio, assistito dal Rappresentante A.I.A. Alberto Ferro, nella seduta del 16/11/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA - C11

GARE DEL 11/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CELLA MARIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DJOMI STEVE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)	CARABETTA ROCCO (VIRTUS DON BOSCO)
--	------------------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)	GIORDANO MARCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
PANUCCIO MASSIMILIANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)	BAGLIETTO MANUEL (VIRTUS DON BOSCO)
CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)	PUCCIARELLI GIACOMO (VIRTUS DON BOSCO)
SIRI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)	

GARE DEL 12/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MAGALINO GERARDO (NOLESE R.G. 1946 2001)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SANGARE OUSMANE (CENGIO)	KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
REALE MATTIA (MALLARE)	CANEVARI LEONARDO (NOLESE R.G. 1946 2001)
PAGGI JACOPO CLEMENTE (NOLESE R.G. 1946 2001)	CARPITA ALBERTO (VELOCE 1910)
TORRINI LORIS (VELOCE 1910)	

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO GIULIO	(DEGO CALCIO)	AVALLI ALBERTO	(NOLESE R.G. 1946 2001)
BASSO MATTIA	(NOLESE R.G. 1946 2001)	BATTAGLIA ALESSANDRO	(NOLESE R.G. 1946 2001)
BORDONE NICCOLO	(NOLESE R.G. 1946 2001)	BIANCHIN NICCOLO	(ROCCHETTESE)
CARLE MARCO	(ROCCHETTESE)	THEVENET NICOLAS JEAN LU	(ROCCHETTESE)
CALLANDRONE MATTIA	(SASSELLO)	DEFELICE ELIA	(SASSELLO)
GIUSTO FILIPPO	(SASSELLO)	MOLINARI SIMONE	(SASSELLO)
RAINERI DAVIDE	(SASSELLO)	FRANCERI MATTEO	(VELOCE 1910)

GARE DELLA COPPA DEL PRESIDENTE GIOVANISSIMI UNDER 14 – SAVONA/IMPERIA - C11

GARE DEL 11/11/2023**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 23/11/2023**

CASTAGNO CESARE (JUNIOR SOCCER)

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

MARCHIANO CHRISTIAN (AREA CALCIO ANDORA) FRASSON SIMONE (JUNIOR SOCCER)

GARE DEL 12/11/2023**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

AONZO FRANCESCO (VELOCE 1910 sq.B)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico Donati (in sostituzione dell'Avv. Barbara COSTANTINO), nella riunione del 14.11.2023 ha deliberato:

Deferimento della Società ASD San Bartolomeo Cervo e dei sig.ri Elena Miglio(presidente), Santiago Joao Carlos Minella (Dirigente accompagnatore + allenatore), Roberto Iannolo (Dirigente + allenatore), Maicol Monserchio (calciatore), Alessandro Dorio (calciatore) nel procedimento disciplinare n. 917 PFI 22-23 avente ad oggetto: “*Accertamenti in merito allo svolgimento della gara Baia Alassio Calcio – San Bartolomeo Cervo del 18.3.2023, valevole per il Campionato Provinciale Under 14*”.

La Procura Federale ha deferito,

- La sig.ra Elena Miglio per:

A) la violazione dell'art. 4 c. 1 e art. 32 c. 2 del CGS in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39 c. 1 e 43 c. 1 e 6 delle NOIF nonché dall'art. 7 c. 1 dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD San Bartolomeo Cervo, omesso di provvedere al regolare tesseramento di alcuni calciatori (tutti minori degli anni 14) nonché per avere consentito agli stessi di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

B) la violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS in relazione a quanto disposto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 14, del C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022 per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD San Bartolomeo Cervo, consentito o comunque non impedito che i calciatori Monserchio e Dorio partecipassero, nelle fila della squadra schierata dalla ASD San Bartolomeo Cervo, alla gara sopra richiamata nonostante gli stessi (nati nel 2008) non potessero prendere parte a tale incontro poiché il Campionato Provinciale U 14 era riservato ai calciatori nati nel 2009;

C) la violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS in relazione a quanto disposto dall'art. 23 c. 1 delle NOIF e dall'art. 39, c. 1 lettera f) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD San Bartolomeo Cervo, consentito ai sig.ri Minella e Iannolo, soggetti non abilitati, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatori della suddetta squadra U 14.

- Il sig. Santiago Joao Carlos Minella per:

A) la violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS in relazione a quanto disposto dall'art. 61 c. 1 e 5 delle NOIF per avere sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro nella quale erano inseriti i nominativi di alcuni calciatori (tutti minori di anni 14) attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi in riferimento alla gara sopra richiamata;

B) la violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS in relazione a quanto disposto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 14, del C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022 per avere lo stesso, in occasione della gara in epigrafe indicata, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro in cui erano indicati i nominativi dei calciatori Monserchio e Dorio attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione alla gara degli stessi nonostante il superamento del limite di età (calciatori entrambe nati nel 2008);

C) la violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS in relazione a quanto disposto dall'art. 23 c. 1 delle NOIF e dall'art. 39, c. 1 lettera f) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nella stagione 2022 – 2023 il ruolo di allenatore sebbene privo della qualifica idonea e non iscritto all'Albo del Settore Tecnico.

- Il sig. Roberto Iannolo

per la violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS in relazione a quanto disposto dall'art. 23 c. 1 delle NOIF e dall'art. 39, c. 1 lettera f) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nella stagione 2022 – 2023 il ruolo di allenatore sebbene privo della qualifica idonea e non iscritto all'Albo del Settore Tecnico.

- Il sig. Maicol Monserchio

per la violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS in relazione a quanto disposto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 14, del C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022, per avere preso parte alla gara in epigrafe nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto nato nel 2008.

- Il sig. Alessandro Dorio

per la violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS in relazione a quanto disposto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 14, del C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022, per avere preso parte alla gara in epigrafe nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto nato nel 2008.

La società ASD San Bartolomeo Cervo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 c. 2 del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Miglio, Minella, Iannolo, Monserchio e Dorio così come sopra descritti.

All'udienza del 14.11.2023, il Procuratore Federale ha richiesto per la sig.ra Elena Miglio la sanzione dell'inibizione per mesi sette, per il sig. Minella la sanzione dell'inibizione per mesi sei, per il sig. Iannolo l'inibizione per mesi quattro, per il calciatore Monserchio Maicol 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza e per il calciatore Dorio Alessandro 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza.

Infine per la società San Bartolomeo Cervo veniva richiesta la sanzione di euro 400 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato della stagione sportiva 2023 - 2024.

La materialità dei fatti è indubbia e trova pieno riscontro negli atti di indagine contenuti nel fascicolo.

All'udienza del 14.11.2023, se pur ritualmente e regolarmente notificato ai deferiti l'invito a comparire innanzi al Tribunale, nessuno si presentava per discutere delle condotte in contestazione.

Unica puntualizzazione meritevole di cenno è la condotta tenuta dal sig. Santiago Joao Carlos Minella il quale in occasione dell'interrogatorio davanti alla Procura Federale ammetteva in tutta onestà l'addebito mosso nei propri confronti e per tale motivo il Tribunale Federale ritiene congrua una sanzione ridotta a mesi quattro di inibizione.

Si ritiene congrua e proporzionale anche la riduzione in merito alla sanzione comminata alla società San Bartolomeo Cervo che si stabilisce in euro 200 di ammenda.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale, in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

Elena Miglio: inibizione di mesi sette;

ASD San Bartolomeo Cervo: ammenda di € 200;

Santiago Joao Carlos Minella: inibizione di mesi quattro;

Roberto Iannolo: inibizione di mesi 4;

Monserchio Maicol: 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

Dorio Alessandro: 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI(Relatore)

all'udienza del 6 novembre 2023

Visto

L'atto di deferimento della Procura Federale del giorno 8 agosto 2023 Prot. 3710/707pfi 22-23/PM/psavente a oggetto: "Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta avvenuti al termine della gara Sanremese Calcio – Albenga 1928 del 22.1.2023, valevole per il Campionato regionale Under 16"

Udite

Le richieste di sanzione della Procura Federale

Dato atto

Della richiesta di patteggiamento formulata dalla società ASD Albenga 1928 in relazione ai deferimenti dei propri tesserati e accolta dalla Procura Federale

Ha pronunciato la seguente

Decisione

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Liguria relativa all'incontro Sanremese Calcio – Albenga 1928 disputata in data 22.01.2023 e valevole per il campionato regionale Under 16, con la quale viene evidenziato che al termine della gara un sostenitore della Albenga 1928 ha colpito al volto un tesserato per la Sanremese e a seguito di tale episodio i dirigenti di tale società tentavano di interferire sulla corretta refertazione dell'occorso da parte dell'arbitro riferendo allo stesso che l'autore del gesto sarebbe stato un pubblico ufficiale e che quindi il suo comportamento avrebbe potuto incidere sulla sua carriera.

Alla luce di quanto sopra riportato, la Procura Federale avviava procedimento disciplinare n. 707 pfi 22-23 nei confronti della Società A.S.D. Albenga 1928 nonché dei tesserati

1. sig. **Antonio IORIO**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Albenga 1928;
2. sig. **Jacopo COLETTI**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società ASD Albenga 1928;

per rispondere:

-la società **ASD ALBENGA** 1928 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Iorio e Jacopo Colletti, all'epoca dei fatti tesserati per la società, così come descritti nei capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata di seguito testualmente riportati:

“– sig. **Antonio IORIO**, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Sanremese Calcio – Albenga 1928 del 22.1.2023, al termine della quale un sostenitore della società Albenga 1928 ha colpito al volto un tesserato della Sanremese, cercato di convincere l'arbitro dell'incontro a non riportare sul referto di gara l'accaduto per evitare dei “problemi” all'autore del gesto;

- sig. **Jacopo COLETTI**, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Sanremese Calcio – Albenga 1928 del 22.1.2023, al termine della quale un sostenitore della società Albenga 1928 ha colpito al volto un tesserato della Sanremese, cercato di convincere l'arbitro dell'incontro a non riportare sul referto di gara l'accaduto per evitare dei “problemi” all'autore del gesto”.

*

Nel corso del procedimento i Signori Antonio IORIO e Jacopo COLETTI, formulavano richiesta di patteggiamento alla Procura Federale che veniva accettata.

In merito alla posizione della società ASD Albenga 1928 la Procura Federale richiedeva, per i fatti di cui è causa, l'ammenda di Euro 500,00.

La società, per contro, non depositava alcuna memoria difensiva e non compariva all'udienza del 6 novembre.

Questo Tribunale osserva che l'attività inquirente svolta ha confermato i fatti in contestazione ed ha consentito, in particolare, di accertare che i sigg.ri Antonio Iorio e Jacopo Colletti, entrambi dirigenti tesserati per la società ASD Albenga 1928, alla fine della gara Sanremese Calcio – Albenga 1928 del 22.1.2023, valevole per il Campionato regionale Under 16, si sono rivolti all'arbitro dell'incontro al fine di convincerlo a non riportare sul proprio referto quanto accaduto al termine dell'incontro, ovvero sia l'aggressione subita da un tesserato della Sanremese Calcio per mano di un sostenitore della Albenga 1928, identificato nella persona del sig. F. Berta, per evitare problemi a costui in quanto soggetto appartenente alle forze dell'ordine.

Tanto emerge, in particolare, da quanto dichiarato dall'arbitro dell'incontro, il sig. Denis Vinai, nel corso delle audizioni del giorno 5.4.2023 e 15.5.2023, nelle quali ha riferito di essere stato avvicinato al termine dell'incontro dal sig. Antonio Iorio e da altri dirigenti dell'Albenga che gli chiedevano di fare molta attenzione a quello che avrebbe scritto poiché il Berta era un pubblico ufficiale; da quanto dichiarato nel corso dell'audizione del 29.5.2023 dal sig. Antonio Iorio, nella quale ammetteva di aver detto all'arbitro di essere preoccupato per quanto avrebbe scritto, essendo il Berta un pubblico ufficiale, nonché da quanto dichiarato dal sig. Jacopo Colletti nel corso dell'audizione del 28.4.2023, nella quale ammetteva di aver detto all'arbitro di "evitare conseguenze per il Berta", circostanza confermata dal Colletti, anche nel corso della seconda audizione tenuta in data 29.05.2023, nella quale dichiarava di aver parlato con l'arbitro, assieme ad altri dirigenti dell'Albenga, perché "volevamo salvaguardare ed aiutare il Berta".

Pertanto Codesto Tribunale ritiene che – considerati i patteggiamenti dei tesserati Iorio e Coletti, nonché il comportamento processuale della società deferita, la quale non ha addotto alcuna circostanza a propria difesa – i fatti oggetto del deferimento non siano in contestazione e, pertanto, da considerarsi pienamente accertati. Di conseguenza, la richiesta della procura dovrà trovare accoglimento.

PQM

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria delibera di infliggere nei confronti della società A.S.D. Albenga 1928 ammenda di € 500.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

DECISIONI

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Giudici

Avv. Alessio CHIARLA (Componente),

Avv. Enrico DONATI (Relatore - Componente in sostituzione dell'Avv. Barbara Costantino),

Dr. Eugenio MARCENARO (Presidente)

nella udienza del 14 Novembre 2023 ha pronunciato la seguente sentenza:

Reclamo presentato dalla società Priaruggia G. Mora, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n°. 29 del 31 Ottobre 2023, relativo alla sanzione della squalifica per quattro gare effettive del calciatore CAMOIRANO Luca. Gara: Sori – Priaruggia G. Mora del 28.10.2023 (Campionato di Prima Categoria – Girone D).

Il Giudice Sportivo ha inflitto, al giocatore Luca Camoirano della ASD Priaruggia G. Mora, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché *“dopo una decisione arbitrale non condivisa, urlava un'espressione gravemente irrispettosa all'indirizzo del d.d.g., ritardava di circa un minuto l'uscita dal tdg, poi mentre si allontanava, profferiva una espressione blasfema (art. 36 novellato CGS)”*.

Ha proposto reclamo la società sportiva deducendo una eccessiva quantificazione della sanzione comminata sulla base, sostanzialmente, che la grave espressione irrispettosa utilizzata dal proprio tesserato (*“non capisce un cazzo questo”*), non sarebbe stata rivolta al ddg ma, in realtà, indirizzata al proprio allenatore. Nel confermare l'utilizzo della espressione blasfema, la ricorrente giustificava il ritardo dell'uscita del calciatore dal tdg come il, vano, tentativo di giustificarsi nei confronti del direttore di gara; concludeva per la riduzione della sanzione ad un massimo di due giornate, previa l'audizione di alcuni testi, sia della propria società che di quella avversaria.

Il reclamo è totalmente infondato ed andrà respinto.

Non vi è dubbio alcuno che il giocatore della squadra reclamante abbia proferito, ad alta voce, l'espressione "*non capisce un cazzo questo*", mentre guardava la propria panchina.

La circostanza che il Camoirano abbia pronunciato la frase subito dopo aver subito un fallo da parte di un avversario che il ddg non aveva ritenuto di dover ammonire, oltre alla circostanza dell'uso della terza persona singolare (invece della seconda persona singolare, qualora l'espressione fosse stata rivolta direttamente al proprio allenatore), rendono del tutto non credibile la ricostruzione della reclamante.

Infastidito, evidentemente, dalla decisione arbitrale non condivisa, il giocatore, rivolgendosi alla propria panchina, ma avendo quale oggetto della propria frase irriuardosa il direttore di gara, lo apostrofava nei termini sovra riportati.

Il Giudice Sportivo, quindi, del tutto correttamente ha applicato la sanzione prevista dal novellato art. 36 CGS, che commina la sanzione minima di 4 giornate al giocatore che, come nel caso concreto, abbia rivolto una frase senza dubbio irriuardosa nei confronti dell'ufficiale di gara.

Le istanze testimoniali dedotte dalla ricorrente sono inammissibili, in quanto non conformi all'art. 60 CGS.

Si osserva, da ultimo, come il Giudice Sportivo non abbia comminato alcuna sanzione al giocatore per il ritardo con cui ha lasciato il campo di gioco e, soprattutto, per aver pronunciato la frase blasfema, così come confermato, anche, dalla ricorrente nelle proprie difese.

Evidentemente il primo giudicante, ritenendo la contestualità delle tre condotte evidenziate, ha ritenuto di unificarle nella medesima sanzione comminata.

La Corte, pur censurando l'uso di espressioni blasfeme da parte dei calciatori, nella convinzione che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo produca nel tesserato la dovuta resipiscenza, ritiene di confermarla in toto.

La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge, per le motivazioni addotte, il reclamo proposto dalla società Priaruggia G. Mora, confermando la decisione emessa dal Giudice Sportivo

Dispone l'incameramento della tassa.

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Giudici

Avv. Alessio CHIARLA (Componente),

Avv. Enrico DONATI (Relatore - Componente in sostituzione dell'Avv. Barbara Costantino),

Dr. Eugenio MARCENARO (Presidente)

nella udienza del 14 Novembre 2023 ha pronunciato la seguente sentenza:

Reclamo presentato dalla società Arenzano Football Club, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n°. 29 del 31 Ottobre 2023, relativo alla sanzione della squalifica per quattro gare effettive del calciatore PORTA Carlo. Gara: Busalla Calcio – Arenzano Football Club del 29.10.2023 (Campionato di Eccellenza – Girone A).

oooooooooooooooooooo

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, in applicazione dell'art. 36 novellato C.G.S., al giocatore dell'Arenzano Football Club, PORTA Carlo, in quanto, con tono di voce molto alto, rivolgeva alla terna arbitrale, a seguito di una decisione assunta, un'espressione ingiuriosa, ripetendola per tre volte.

Ha proposto reclamo la società sportiva ammettendo l'addebito, ma giustificandolo per lo scoraggiamento che il giocatore, che rivestiva la qualifica di portiere, avrebbe provato per due azioni di gioco, succedutesi nell'arco di pochi minuti, caratterizzate, la prima, dall'annullamento di un gol della propria squadra, e la seconda, dal passaggio in vantaggio della formazione avversaria.

Sulla base di tale giustificazione, la società reclamante richiedeva una riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo.

oooooooooooooooooooo

Il reclamo è totalmente infondato ed andrà respinto.

Non vi è dubbio alcuno, sia perché sancito nel referto arbitrale, sia perché riconosciuto dalla stessa società reclamante nel ricorso proposto ove si limita, come detto, solo a tentare di giustificare la condotta del proprio tesserato, attribuendola al ruolo rivestito, sulla esatta dinamica degli accadimenti.

La giustificazione addotta dalla reclamante non ha né fondamento né pregio alcuno, e non può sminuire o attenuare, in alcun modo, il grave comportamento tenuto dal calciatore nel caso de quo.

Le espressioni utilizzate dal Porta, e rivolte, senza dubbio alcuno alla terza arbitrale, integrano, invece, perfettamente la condotta sanzionata dall'art. 36 comma 1, lettera A) del C.G.S.

Il gridare, e per ben tre volte, la frase "*pezzi di merda*" rivolta all'ufficiale di gara ed ai suoi assistenti concretizza in pieno quella condotta ingiuriosa ed irrispettosa che è stata, correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo, con l'applicazione della sanzione edittale della squalifica per 4 giornate.

La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge, per le motivazioni addotte, il reclamo proposto dalla società Arenzano Football Club, confermando la decisione emessa dal Giudice Sportivo

Dispone l'incameramento della tassa.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore)

Avv. Fabrizio FAILLACI

Avv. Matteo SAVIO

all'udienza camerale non partecipata del 13 novembre 2023 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al reclamo proposto dalla società PRAESE 1945 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 22 del 6 ottobre 2023.

La società ASD PRAESE 1945 ha fatto pervenire preannuncio di reclamo avverso la pronuncia in epigrafe.

Ad oggi, non è pervenuto alcun reclamo.

Questa Corte, pertanto, non è tenuta a pronunciare ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S..

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, si dichiara non tenuta a decidere per mancanza del reclamo.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

DISPOSITIVI

Reclamo presentato da ASD Savignone Calcio, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 20 del 2 novembre 2023. Gara: San Teodoro Ketzmaja – ASD Savignone Calcio del 28 ottobre 2023.

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dott. Eugenio Marcenaro, Avv. Enrico Donati (in sostituzione dell'avv. Barbara Costantino) e Avv. Alessio Chiarla, nella riunione del 14 novembre 2023 ha emesso il seguente dispositivo:

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD Savignone Calcio riducendo, con le precisazioni di cui in motivazione, l'ammenda alla Società Savignone Calcio ad euro 50 e la squalifica comminata al calciatore Radu Robert Madalin fino al 15/03/2024.

Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo presentato da USD Quiliano & Valleggia, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 29 del 31 ottobre 2023. Gara: Carcarese – USD Quiliano & Valleggia del 29 ottobre 2023.

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dott. Eugenio Marcenaro, Avv. Enrico Donati (in sostituzione dell'avv. Barbara Costantino) e Avv. Alessio Chiarla, nella riunione del 14 novembre 2023 ha emesso il seguente dispositivo:

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società USD Quiliano & Valleggia confermando pertanto la decisione del Giudice Sportivo.

Dispone l'incameramento della tassa.

MOTIVAZIONI

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composta dai signori Giudici

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore),

Avv. Fabrizio FAILLACI (Relatore),

Avv. Matteo SAVIO (Componente)

all'udienza camerale non partecipata del 6 novembre 2023 ha pronunciato la seguente sentenza:

Reclamo presentato dalla società A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n° 27 del 27 ottobre 2023, relativo alla sanzione della squalifica per 4 gare a carico del calciatore Gabriele BELUFFI. Gara: ASD SESTRESE 1919 – ASD CERIALE PROGETTO CALCIO del 22 ottobre 2023 (Promozione)

Il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore Gabriele BELUFFI per aver rivolto "al ddg un'espressione gravemente irrispettosa".

Dal referto di gara emerge che tale espressione è stata, testualmente, "vai a fare in culo".

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Ceriale Progetto Calcio, deducendo l'eccessività della sanzione, poiché la condotta del Signor Beluffi avrebbe dovuto essere considerata come una protesta, seppur eccessiva, motivata da circostanze di giuoco.

Dopo il provvedimento di espulsione, inoltre, il tesserato abbandonava il t.d.g. senza ulteriormente protestare o apostrofare l'arbitro in qualsivoglia guisa.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Com'è noto, allorché le ingiurie costituivano reato, si era formato un orientamento di legittimità in seno alla Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 23/05/2007) 13/07/2007, n. 27966) – al quale Questa Corte ritiene di aderire – con cui è stata affermata la sussistenza di talune parole ed anche frasi che, pur rappresentative di concetti osceni o a carattere sessuale, sono diventate di uso comune ed hanno perso il loro carattere offensivo, prendendo il posto nel linguaggio corrente di altre aventi significato diverso, le quali invece vengono sempre meno utilizzate; un simile fenomeno si è verificato rispetto a numerose locuzioni, tra le quali "vaffanculo", la quale trasformatasi dal punto di vista strutturale (trattasi ormai di un'unica parola), viene frequentemente impiegata per dire "non infastidirmi", "non voglio prenderti in considerazione" ovvero "lasciami in pace".

Secondo gli ermellini, è "l'uso troppo frequente, quasi inflazionato, delle suddette parole che ha modificato in senso connotativo la loro carica: il che ha determinato e determina certamente un impoverimento del linguaggio e dell'educazione, non potendo peraltro negarsi che, in numerosi casi, l'impiego delle medesime non superi più la soglia della illiceità penale".

Di conseguenza, nel caso di specie, l'utilizzo dell'espressione de qua deve essere considerata alla stregua di una protesta, senz'altro maleducata, ma non trascinante i limiti di cui all'art. 36 C.G.S. non potendo la stessa, alla stregua dei principi enucleati dalla Corte Suprema, essere più considerata "gravemente irrispettosa".

Un comportamento, dunque, senz'altro meritevole di sanzione, ma non nella misura di cui alla norma sopra menzionata, potendo essere sussunto nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva.

PTM

la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta al Signor Gabriele BELUFFI.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composta dai signori Giudici

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore),

Avv. Fabrizio FAILLACI (Relatore),

Avv. Matteo SAVIO (Componente)

all'udienza camerale non partecipata del 6 novembre 2023 ha pronunciato la seguente sentenza:

Reclamo presentato dalla società A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n° 23 del 12 Ottobre 2023, relativo alla sanzione della perdita della gara per 3-0 in favore della società BORGIO VEREZZI, nonché della squalifica di 2 giornate a carico del calciatore MUSUMARRA Tommaso e dell'ammenda di euro 200,00 alla società reclamante per responsabilità oggettiva. Gara: BORGIO VEREZZI – VENTIMIGLIACALCIO del 7 Ottobre 2023 (Qualificazioni Under 14 Regionale)

Il G.S. ha inflitto le sanzioni sopra citate in quanto, durante la disputa della gara del 07/10/2023 tra Borgio Verezzi e Ventimiglia Calcio, valida per le qualificazioni al torneo Under 14 Regionale, il calciatore MUSUMARRA Tommaso del Ventimiglia Calcio veniva ammonito e, all'atto dell'inserimento del suo nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni, lo stesso non risultava tesserato per l'attività di calcio a 11 ma solo per quella di calcio a 5 e, quindi, risultava non tesserato per prendere parte alla gara de qua.

Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO, finalizzato ad ottenere l'annullamento delle sanzioni.

A sostegno del ricorso, la reclamante deduceva che l'errore afferente il tesseramento del Signor Musumarra era stato commesso in buona fede, poiché la società non ha una squadra di calcio a 5, di talché il tesseramento medesimo non poteva che essere riferito alla prima squadra.

Il reclamo veniva dunque assegnato al Collegio III di Questa Corte, con udienza fissata per il giorno 31 ottobre 2023.

Peraltro, con comunicazione del 30/10/2023, protocollo 082/GI, a firma del Presidente Giulio Ivaldi, il Comitato Regionale Liguria ha significato formalmente quanto segue: "Con riferimento ... alla posizione del giocatore MUSUMARRA Tommaso, tesserato dalla Società Ventimigliacalcio quale partecipante all'attività di Calcio a 5, evidenziamo il fatto che tale Società non svolge attività della specie ma esclusivamente di calcio a 11 maschile e, pertanto, il tesseramento che ci occupa avrebbe dovuto essere appostato tra quelli "in errore" per permettere alla Società richiedente un approfondimento ed eventuale modifica mentre, di converso, è stato ratificato direttamente".

Alla luce di quanto sopra, Questa Corte ritiene che non vi siano profili di rimproverabilità addebitabili alla società Ventimiglicalcio considerata la situazione nel suo complesso.

Se, infatti, da un lato è stato senz'altro commesso un errore da parte della società all'atto del tesseramento del giocatore, è parimenti indubitabile che tale errore sia stato commesso in buona fede, stante la mancanza di una compagine di calcio a 5 in seno alla società Ventimigliacalcio.

A ciò deve aggiungersi che la società non ha avuto alcuna possibilità di avvedersi e, conseguentemente, di emendare l'errore de quo, poiché il tesseramento è stato esitato correttamente dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale, con ciò generando un legittimo affidamento della correttezza del proprio operato in capo alla reclamante.

Per tali ragioni, Questa Corte ritiene che non possa essere mosso alcun addebito alla società Ventimigliacalcio e che, pertanto, le sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda inflitte dal Giudice Sportivo debbano essere annullate.

Per quanto attiene la squalifica di due gare inflitta al calciatore Tommaso MUSUMARRA, Questa Corte rileva che tale sanzione non è impugnabile, con conseguente inammissibilità del reclamo in parte qua.

PTM

la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, annulla le sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda inflitte nei confronti della società VENTIMIGLIACALCIO ed omologa il risultato conseguito sul campo.

Dichiara il reclamo inammissibile in relazione alla squalifica inflitta al Signor Tommaso MUSUMARRA.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composta dai signori Giudici

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore),

Avv. Fabrizio FAILLACI (Relatore),

Avv. Matteo SAVIO (Componente)

all'udienza camerale non partecipata del 6 novembre 2023 ha pronunciato la seguente sentenza:

Reclamo presentato dalla società A.S.D. PONTEDECIMO CALCIO, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n° 30 del 2 novembre 2023, relativo alla sanzione della squalifica per 6 gare a carico del calciatore Marco PITTALUGA. Gara: ALBENGA – PONTEDECIMO del 28 ottobre 2023 (U 15 qualificazioni Regionali).

La società Pontedecimo ha ritualmente sporto reclamo avverso la sanzione in epigrafe, deducendo errore di persona.

Con C.U. n. 32 del 6 novembre 2023, il Giudice Sportivo ha provveduto alla correzione del proprio provvedimento, nel senso indicato dalla società, di talché non sussiste più la materia del contendere.

PTM

la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara non luogo a provvedere sul reclamo per intervenuta correzione del provvedimento impugnato da parte del Giudice Sportivo come da C.U. n. 32 del 6 novembre 2023.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

AVV. Aldo Nappi - Presidente

Avv. Fabrizio Faillaci

Avv. Matteo Savio - Relatore

All'udienza del 6 Novembre 2023 ha pronunciato la seguente

Decisione

In merito al reclamo presentato dalla Società ASD ARENZANO F.C. avverso provvedimento di squalifica per 3 giornate del giocatore DAMONTE ALESSANDRO, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 27 del 26.10.2023 (Gara: ARENZANO FC - SAMMARGHERITENSE CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA E IN DATA 22.10.23)

*

Il Signor Alessandro DAMONTE, giocatore di riserva della ASD ARENZANO F.C., durante una fase di gioco della gara in epigrafe, allorché era in panchina, si lamentava di una decisione del Direttore di Gara affermando *' ma non hai visto che era rigore!'* e sferrando, con plateale segno di protesta, alcuni pugni contro la struttura della panchina ove era accomodato. La condotta era rilevata dall'assistente di linea dell'Arbitro e riportata nel rapportino da Questi redatto a fine gara ed allegato al referto arbitrale.

Il primo Giudice sanzionava la condotta del Signor Alessandro DAMONTE con tre giornate di squalifica. Avverso tale decisione la Società ASD ARENZANO F.C. formulava tempestivamente il presente reclamo chiedendo una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva in ragione della condotta contestata al giocatore.

Questa Corte, letto il ricorso ed i documenti a corredo dello stesso e valutato il rapporto di gara predisposto dalla terna arbitrale, rileva preliminarmente che la dinamica della condotta contestata è quella sopra enucleata e non si è sostanziata in null'altro che una plateale e sicuramente illegittima forma di protesta senza tuttavia l'uso di espressioni irrispettose od atti violenti ed intimidatori nei confronti di persone presenti ai fatti o della Direzione di Gara.

In detta prospettiva la decisione del primo Giudice appare a Questa Corte eccessivamente severa benché sia indubbio che la rilevanza disciplinare della condotta contestata al Signor DAMONTE sia acclarata.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del Reclamo presentato dalla Società ASD ARENZANO F.C. avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del giocatore Signor Alessandro DAMONTE pubblicato con C.U. n. 27 del 26/10/2023, riduce la sanzione inflitta dal primo Giudice da tre giornate a due giornate di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Aldo Nappi - Presidente

Avv. Fabrizio Faillaci

Avv. Matteo Savio - Relatore

All'udienza del 6 Novembre 2023 ha pronunciato la seguente

Decisione

In merito al reclamo presentato dalla Società ASD CAPERANESE 2015avverso provvedimento di squalifica per 3 giornate del giocatore POMO Federico, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 29 del 31/10/2023 (Gara: ASD CAPERANESE 2015 – ASD LEVANTO CALCIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B IN DATA 29.10.2023)

*

Nel corso della gara in epigrafe, il Signor Federico POMO, espulso per doppia ammonizione, a provvedimento notificato, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco cercando il contatto fisico con un avversario.

La condotta sopradescritta veniva sanzionata dal primo Giudice con la squalifica per tre giornate.

Avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo ha proposto tempestivamente reclamo la Società ASD CAPERANESE 2015, articolando lo stesso sui seguenti presupposti: il Signor POMO ha subito la squalifica per tre giornate a seguito di espulsione per doppia ammonizione mentre analoga sanzione non è stata inflitta ad altro giocatore della squadra avversaria, ASD LEVANTO CALCIO, espulso nel medesimo contesto temporale e fattuale anch'egli per doppia ammonizione e squalificato per una sola giornata. La ricorrente contesta poi la circostanza che il proprio giocatore si sia rifiutato di uscire dal terreno di gioco allorché è invece comprovato che Questi sarebbe uscito assieme al giocatore avversario, parimenti espulso.

La Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti ritiene preliminarmente opportuno richiamare nel caso di specie, il radicato insegnamento che attribuisce fede privilegiata al referto arbitrale.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge che il Signor Federico POMO, autore di un fallo di gioco meritevole di ammonizione, già precedentemente ammonito, sia stato espulso dal Direttore di Gara per doppia ammonizione; benché il provvedimento di espulsione gli fosse già stato notificato, Questi non lasciava immediatamente il terreno di gioco ma invece cercava, fors'anche istigato dall'avversario, il contatto fisico; i giocatori non giungevano a contatto in quanto venivano prontamente divisi e, solo a quel punto, il Direttore di Gara ammoniva anche il giocatore dell'ASD LEVANTO CALCIO che veniva a sua volta espulso per doppia ammonizione, in quanto anch'egli già ammonito; il primo Giudice riteneva la condotta del Ricorrente passibile di tre giornate di squalifica in ragione del fatto che il Signor Federico POMO, già espulso per doppia ammonizione, non lasciava il terreno di gioco e cercava il contatto fisico con l'avversario.

Detta decisione appare alla Corte ineccepibile e correttamente motivata.

La diversa sanzione irrogata al giocatore dell'ASD LEVANTO CALCIO, espulso anch'egli nel medesimo contesto temporale e fattuale, è inconferente e comunque non si può tradurre in autonomo motivo di reclamo, fermo restando che, dalla lettura del referto arbitrale che, lo si ribadisce, ha fede privilegiata, le condotte addebitate ai due giocatori sono autonome e distinte sotto il profilo della rilevanza disciplinare delle stesse.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il Reclamo presentato dalla Società ASD CAPERANESE 2015avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del giocatore Signor Federico POMO pubblicato con C.U. n. 29 del 31/10/2023 e conferma per l'effetto la sanzione inflitta dal primo Giudice.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

PROGRAMMA GARE

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	MURIALDO	A	25/11/2023 14:30	0035 FELICE LEVRATTO	SAVONA	VIA BRILLA - LOC.ZINOLA
MALLARE	CENGIO	A	26/11/2023 14:30	0068 ACHILLE AGOSTO	MALLARE	VIA XXV APRILE
NOLESE R.G. 1946 2001	SASSELLO	A	26/11/2023 14:30	0029 CARLO MAZZUCCO	NOLI	CONTRADA SACCONI - LOC.VOZE
PALLARE CALCIO	VIRTUS DON BOSCO	A	26/11/2023 14:30	0065 DON PAOLO RAVERA	PALLARE	LOCALITA' IMPIANTI SPORTIVI
VELOCE 1910	DEGO CALCIO	A	26/11/2023 14:30	0035 FELICE LEVRATTO	SAVONA	VIA BRILLA - LOC.ZINOLA

COPPA DEL PRESIDENTE GIOVANISSIMI UNDER 14 – SAVONA/IMPERIA

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGHETTO 1968	AREA CALCIO ANDORA	R	26/11/2023 10:30	0030 CARLO OLIVA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	VIA PO
VELOCE 1910 sq.B	JUNIOR SOCCER	R	26/11/2023 09:30	0035 FELICE LEVRATTO	SAVONA	VIA BRILLA - LOC.ZINOLA

ESORDIENTI – 1° ANNO – 2012 – A 9 – AUT. SV

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBISSOLE 1909	SAN FRANCESCO LOANO	R	25/11/2023 15:00	0034 FARAGGIANA	ALBISSOLA MARINA	VIA DELLE INDUSTRIE
MILLESIMO CALCIO	CAIRESE sq.B	R	25/11/2023 14:30	0060 COMUNALE	MILLESIMO	VIALE MAMELI
SPERANZA 1912 F.C.	VELOCE 1910	R	25/11/2023 14:30	0050 AUGUSTO BRIANO	SAVONA	VIA SANTUARIO - LOC. SANTUARIO

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAIRESE	VADO sq.B	R	25/11/2023 16:00	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA
S.FILIPPONERIYEP ALBENGA	LEGINO 1910	R	25/11/2023 15:00	0198 LUSIGNANO	ALBENGA	REGIONE MOLINO

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERIALE PROGETTO CALCIO	ALBISSOLE 1909 sq.B	R	25/11/2023 16:00	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA
VADO	CELLE VARAZZE F.B.C.	R	25/11/2023 17:00	0023 ALDO DAGNINO	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

ESORDIENTI – 2° ANNO – 2011 – A 9 – AUT. SV

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBENGA UNIONE SPORTIVA	PIETRA LIGURE 1956	R	25/11/2023 14:00	0024 ANNIBALE RIVA	ALBENGA	VIALE OLIMPIA
CELLE VARAZZE F.B.C.	MILLESIMO CALCIO	R	25/11/2023 17:30	0031 G.OLMO-P.FERRO	CELLE LIGURE	VIA NATTA, 2 - LOC. NATTA
CAIRESE	VADO	R	26/11/2023 09:30	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAIA ALASSIO AUXILIUM	CARCARESE	R	25/11/2023 15:00	0045 SANDRO FERRANDO	ALASSIO	VIA S. GIOV. BATTISTA 21
LEGINO 1910	CAIRESE sq.B	R	25/11/2023 14:30	0056 FIORENZO RUFFINENGO	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO
VILLANOVESE A.S.D.	CERIALE PROGETTO CALCIO	R	25/11/2023 14:30	0047 FONDATORI U.S.V.	VILLANOVA D'ALBENGA	VIA UNITA' D'ITALIA

ESORDIENTI MISTI – 2011/2012 – A 9 – AUT. SV

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CISANO 1985	SPOTORNESE CALCIO	R	25/11/2023 14:30	0052 GIOVANNI RAIMONDO	CISANO SUL NEVA	VIA CROCERE 15 - FRAZ.CONSCENTE
VELOCE 1910	CAIRESE	R	26/11/2023 17:00	0035 FELICE LEVRATTO	SAVONA	VIA BRILLA - LOC.ZINOLA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGHETTO 1968	MILLESIMO CALCIO	R	25/11/2023 15:00	0030 CARLO OLIVA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	VIA PO
CALIZZANO 63	ALBENGA UNIONE SPORTIVA	R	25/11/2023 15:00	0070 GIUSEPPE TABO'	CALIZZANO	PIAZZA SAN ROCCO

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DEGO CALCIO	BAIA ALASSIO AUXILIUM	R	25/11/2023 16:00	0064 RINALDO PEROTTI	DEGO	VIA SAVONA
LEGINO 1910	CERIALE PROGETTO CALCsq.B	R	25/11/2023 16:00	0056 FIORENZO RUFFINENGO	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGIO VEREZZI	QUILIANO&VALLEGGIA	R	25/11/2023 16:00	0028 COMUNALE	BORGIO VEREZZI	VIA VALLE 17
PIETRA LIGURE 1956	VILLANOVESE A.S.D.	R	25/11/2023 14:30	0205 GIACOMO DE VINCENZI	PIETRA LIGURE	VIA S.STEFANO - LOC.CROCETTA

PULCINI – 1° ANNO – 2014 - 7v7 – AUT. SV

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FINALE	LEGINO 1910 sq.B	R	25/11/2023 14:30	9031 FELICE BOREL "B"	FINALE LIGURE	VIA BRUNENGGI 122
VADO	BAIA ALASSIO AUXILIUM	R	25/11/2023 16:00	7030 NADIA COLANGELO	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGIO VEREZZI	VADO sq.C	R	25/11/2023 14:30	0028 COMUNALE	BORGIO VEREZZI	VIA VALLE 17
CAIRESE	SPERANZA 1912 F.C.	R	25/11/2023 14:30	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CELLE VARAZZE F.B.C.	VADO sq.B	R	25/11/2023 14:30	7070 OLIVO ARENA "A"	VARAZZE	VIA AGAVE-LOC. PIANI D'INVREA
SAN FRANCESCO LOANO	CERIALE PROGETTO CALCIO	R	25/11/2023 17:00	0038 GIORGIO ELLENA "A"	LOANO	VIALE SILVIO AMICO

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LEGINO 1910	VILLANOVESE A.S.D.	R	25/11/2023 10:30	0056 FIORENZO RUFFINENGO	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO
VELOCE 1910	MILLESIMO CALCIO sq.B	R	25/11/2023 15:00	7026 GIUAN NASI	SAVONA	VIA TISSONI

PULCINI – 2° ANNO – 2013 - 7v7 – AUT. SV**GIRONE A - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBISSOLE 1909	AREA CALCIO ANDORA	R	25/11/2023 15:00	7015 POMINA	ALBISOLA SUPERIORE	VIA SAETTONE - LOC.LUCETO
SPERANZA 1912 F.C.	CARCARESE sq.B	R	25/11/2023 15:00	7027 RICCARDO SCALETTI	SAVONA	VIA CRISPI - LOC.LAVAGNOLA
VADO	CERIALE PROGETTO CALCIO	R	25/11/2023 14:30	7030 NADIA COLANGELO	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAIA ALASSIO AUXILIUM	VADO sq.B	R	25/11/2023 10:30	0045 SANDRO FERRANDO	ALASSIO	VIA S. GIOV. BATTISTA 21
CAIRESE	VELOCE 1910	R	25/11/2023 14:30	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA
S.FILIPPONERIYEPPI ALBENGA	PIETRA LIGURE 1956	R	25/11/2023 15:30	7014 SACRO CUORE	ALBENGA	VIA TRIESTE

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGHETTO 1968	LEGINO 1910 sq.B	R	25/11/2023 15:00	9055 ROSARIO GRECO	TOIRANO	VIA PROVINCIALE
CARCARESE	SAN FRANCESCO LOANO	R	25/11/2023 15:00	0067 CANDIDO CORRENT	CARCARE	VIA LANTA
CELLE VARAZZE F.B.C.	VILLANOVESE A.S.D.	R	25/11/2023 16:00	7070 OLIVO ARENA "A"	VARAZZE	VIA AGAVE-LOC. PIANI D'INVREA

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FINALE	MILLESIMO CALCIO	R	25/11/2023 16:00	9031 FELICE BOREL "B"	FINALE LIGURE	VIA BRUNENGGI 122
LEGINO 1910	ALBISSOLE 1909 sq.B	R	25/11/2023 10:30	0056 FIORENZO RUFFINENGO	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

PULCINI MISTI – 2013/2014 – 7v7 – AUT. SV

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERIALE PROGETTO CALCIO	ACADEMY CISANO 1985	R	25/11/2023 14:30	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA
VADESE CALCIO 2018 .B	QUILIANO&VALLEGGIA	R	25/11/2023 15:30	7071 FABIO CAFFERINI	VADO LIGURE	VIA AURELIA 91 -LOC.PORTO VADO
VILLANOVESE A.S.D.	S.FILIPPONERIYEP ALBENGA	R	25/11/2023 14:30	7031 FONDATORI U.S.V. "B"	VILLANOVA D'ALBENGA	VIA MOLINETTO

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBENGA UNIONE SPORTIVA	VADESE CALCIO 2018	R	25/11/2023 15:30	0024 ANNIBALE RIVA	ALBENGA	VIALE OLIMPIA
SAN FRANCESCO LOANO	CARCARESE	R	25/11/2023 15:30	0038 GIORGIO ELLENA "A"	LOANO	VIALE SILVIO AMICO
SPOTORNESE CALCIO	BORGHETTO 1968	R	25/11/2023 10:30	9179 PARCO MONTICELLO	SPOTORNO	VIA G.VERDI, SNC

PRIMI CALCI – 2015/2016 – 5v5 - AUT. SV

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAIRESE	CARCARESE sq.B	A	25/11/2023 16:00	0062 LIONELLO RIZZO	CAIRO MONTENOTTE	VIA XXV APRILE
ALBISSOLE 1909	VADO sq.D	A	26/11/2023 09:30	7015 POMINA	ALBISOLA SUPERIORE	VIA SAETTONE - LOC.LUCETO
LEGINO 1910	VELOCE 1910 sq.C	A	26/11/2023 10:00	9068 FIORENZO RUFFINENGO "B"	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CELLE VARAZZE F.B.C.	ALBISSOLE 1909 sq.C	A	25/11/2023 14:30	9044 OLIVO ARENA "B"	VARAZZE	VIA AGAVE - LOC.PIANI D'INVREA
CITTA DI SAVONA	DEGO CALCIO sq.B	A	26/11/2023 10:00	7033 CARLO RONDONI	SAVONA	VIA TRINCEE
MILLESIMO CALCIO	QUILIANO&VALLEGGIA sq.B	A	26/11/2023 10:00	7022 GIUSEPPE GARELLO	MILLESIMO	VIALE MAMELI

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DEGO CALCIO	CAIRESE sq.B	A	25/11/2023 14:30	0064 RINALDO PEROTTI	DEGO	VIA SAVONA
VADO sq.B	CELLE VARAZZE F.B.C. sq.B	A	25/11/2023 10:30	7011 ALDO DAGNINO "B"	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA
VELOCE 1910	VADESE CALCIO 2018	A	26/11/2023 10:30	7026 GIUAN NASI	SAVONA	VIA TISSONI

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBISSOLE 1909 sq.B	MILLESIMO CALCIO sq.B	A	26/11/2023 10:30	7015 POMINA	ALBISOLA SUPERIORE	VIA SAETTONE - LOC.LUCETO
CARCARESE	VIRTUS DON BOSCO	A	26/11/2023 10:30	0067 CANDIDO CORRENT	CARCARE	VIA LANTA
SPERANZA 1912 F.C.	VADO sq.C	A	26/11/2023 10:00	7027 RICCARDO SCALETTI	SAVONA	VIA CRISPI - LOC.LAVAGNOLA

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.FILIPPONERIYEP ALBsq.D	AREA CALCIO ANDORA sq.B	A	25/11/2023 14:30	7014 SACRO CUORE	ALBENGA	VIA TRIESTE
FINALE sq.C	CERIALE PROGETTO CALCIO	A	26/11/2023 09:30	9031 FELICE BOREL "B"	FINALE LIGURE	VIA BRUNENGGI 122

GIRONE F - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREA CALCIO ANDORA	S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA	A	26/11/2023 10:00	9035 MARCO POLO "B"	ANDORA	VIA MARCO POLO
FINALE sq.B	ALBENGA UNIONE SPORTIsq.B	A	26/11/2023 10:30	9031 FELICE BOREL "B"	FINALE LIGURE	VIA BRUNENGGHI 122

GIRONE G - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN FRANCESCO LOANO sq.B	CERIALE PROGETTO CALCsq.C	A	25/11/2023 14:30	0038 GIORGIO ELLENA "A"	LOANO	VIALE SILVIO AMICO
S.FILIPPONERIYEPP ALBsq.B	VILLANOVESE A.S.D.	A	26/11/2023 10:00	7014 SACRO CUORE	ALBENGA	VIA TRIESTE

GIRONE H - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBENGA UNIONE SPORTIVA	FINALE	A	26/11/2023 10:00	9177 ANNIBALE RIVA "B"	ALBENGA	VIALE OLIMPIA
CERIALE PROGETTO CALCsq.D	BORGHETTO 1968 sq.B	A	26/11/2023 10:00	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA

GIRONE I - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGHETTO 1968	S.FILIPPONERIYEPP ALBsq.C	A	26/11/2023 10:00	9055 ROSARIO GRECO	TOIRANO	VIA PROVINCIALE
CERIALE PROGETTO CALCsq.B	SAN FRANCESCO LOANO	A	26/11/2023 10:00	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA

GIRONE L - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
QUILIANO&VALLEGGIA	SPOTORNESE CALCIO	A	25/11/2023 10:30	0044 ANDREA PICASSO	QUILIANO	VIA ROMA, SNC
VELOCE 1910 sq.B	CITTA DI SAVONA sq.B	A	26/11/2023 09:30	7026 GIUAN NASI	SAVONA	VIA TISSONI

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 191 L.N.D. – Esito candidature elezione Componente Indipendente Consiglio Direttivo Divisione Serie A Femminile Professionistica;**
- **Comunicato Ufficiale n. 192 L.N.D. – COMMISSARI DI CAMPO LND – S.S. 2023-2024;**
- **Comunicato Ufficiale n. 193 L.N.D. – CU117/A FIGC – Componente Indipendente Consiglio Direttivo Divisione Serie A Femminile Professionistica;**
- **Comunicato Ufficiale n. 194 L.N.D. – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Calendario Campionato Eccellenza femminile stagione sportiva 2023/2024;**
- **Convocazione Rappresentativa Under 17 maschile del 22.11.2023;**
- **Convocazione Rappresentativa femminile del 22.11.2023;**
- **Convocazione Under 15 femminile del 21.11.2023**
- **Convocazione C.F.T. Alassio (SV) del 20.11.2023.**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 16/11/2023.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece